



Centro Unico di Formazione
Valorizzazione delle risorse umane della sanità



Regione Umbria

L'attività Polizia Giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione: Normativa e Funzioni

Terni, Sala Convegni ARPA

Controperizia e controversia

Gaia Piccini

ARPA Umbria

g.piccini@arpa.umbria.it

Andrea Valiani

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

a.valiani@izsum.it



REGOLAMENTO (UE) 2017/625



167 articoli suddivisi in otto titoli e cinque Allegati tecnici

stabilisce un quadro armonizzato per l'organizzazione dei controlli ufficiali, tenendo conto del regolamento n. 882/2004 (che è abrogato e sostituito) e della legislazione settoriale

REGOLAMENTO (UE) 2017/625

- Ambito di applicazione (Art. 1 paragrafo 2)

ALIMENTI,
MANGIMI,
MOCA
e Sicurezza
Alimentare;
pratiche
commerciali
leali; tutela
degli interessi
e dell'
informazione
dei
consumatori

OGM

SALUTE e
BENESSERE
ANIMALE

SANITA'
delle
PIANTE

Immissione in
commercio e
uso di
PRODOTTI
FITOSANITARI

Produzione e
etichettatura
dei PRODOTTI
BIOLOGICI

Uso e
etichettatura
delle DOP,
IGP e STG

REGOLAMENTO (UE) 2017/625

CONTROPERIZIA (art. 35)

Le autorità competenti provvedono affinché gli operatori i cui animali o merci sono soggetti a campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali abbiano


DIRITTO AD UNA CONTROPERIZIA

ESAME DOCUMENTALE

del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi a cura di un altro perito riconosciuto e adeguatamente qualificato

REGOLAMENTO (UE) 2017/625

CONTROPERIZIA (art. 35)



L'autorità competente assicura che sia prelevata una **quantità sufficiente necessaria** per controperizia

Se non è possibile l'operatore deve essere **informato**


REGOLAMENTO (UE) 2017/625

CONTROPERIZIA (art. 35 par. 3,4)

In caso di controversia tra le autorità competenti e gli operatori sulla base della controperizia di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che gli operatori abbiano la possibilità di richiedere a proprie spese l'ESAME DOCUMENTALE dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, di altre analisi, prove o diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale.

La richiesta di una controperizia da parte dell'operatore non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante, o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l'ambiente.

LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea



Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625

ADEGUAMENTO NAZIONALE AL REGOLAMENTO 625



DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 23
Scambi intracomunitari e UVAC



DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 24
Importazioni e posti di controllo frontaliere



DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32
Finanziamenti ai controlli pubblici



DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27
Esecuzione dei controlli ufficiali



D.Lgs 27/21

CONTROPERIZIA (art. 7 comma 1)



Durante le operazioni di prelievo dei campioni, le AC devono assicurare che ne venga prelevata una **QUANTITA' SUFFICIENTE PER FORMARE TUTTE LE ALIQUOTE PREVISTE** compresa :

quella destinata all'operatore per consentire allo stesso l'esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato

quella per consentirgli l'espletamento dell'eventuale fase relativa alla controversia

D.Lgs 27/21

CONTROPERIZIA (art. 7 comma 2)

Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da condurre non assicuri la RIPRODUCIBILITA' dell'esito analitico



Prevalenza e distribuzione pericolo negli animali o nelle merci

Deperibilità campioni

(quantità insufficiente a formare le aliquote di legge)




ALIQUOTA UNICA - CON MOTIVAZIONE

D.Lgs 27/21


CONTROPERIZIA (art. 7 comma 2)

Ai campioni di c... sent... a non si applicano le
disposizioni dell'art... del decreto legislativo n.



Legge 21 maggio 2021, n. 71

Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
223 del decreto legislativo n. 271 del 1989




GARANZIE DIFENSIVE

D.Lgs 27/21

CONTROPERIZIA (art. 7 comma 3,4)

3. Il laboratorio ufficiale deve comunicare tempestivamente all'Autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi.

4. L'Autorità competente **effettua la valutazione del risultato** e comunica il più tempestivamente possibile alle parti interessate l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi



L'AC decide
l'eventuale NC

D.Lgs 27/21

CONTROPERIZIA (art. 7 comma 5)

ESITO SFAVOREVOLE (NC)



L'OSA ha diritto, a proprie spese, di fare condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell'ESAME DOCUMENTALE delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi



L'esame documentale viene richiesto all'AC che ha effettuato il campionamento entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole. Rientra nella controperizia l'esecuzione a proprie spese presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell'analisi, prova o diagnosi fatta effettuare dall'OSA sull'aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento

D.Lgs 27/21

CONTROPERIZIA (art. 7 comma 6,7)

INTERVENTO AUTORITA' COMPETENTI



6. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere delle autorità competenti di intervenire rapidamente per **eliminare o limitare i rischi sanitari** per l'uomo, gli animali, le piante, i rischi per il benessere degli animali o, relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai sottoprodotti di origine animale, anche i rischi per l'ambiente.

7. Le disposizioni relative alla controperizia non si applicano alle attività diverse dai controlli ufficiali di cui all'art. 2 paragrafo 2 del Regolamento (ad es. alle attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni, certificati o attestati).

D.Lgs 27/21

CONTROVERSIA (art. 8 comma 1)

Qualora anche la fase di controperizia
si concluda con
ESITO SFAVOREVOLE



PROCEDURA DI CONTROVERSIA DOCUMENTALE



Dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, l'OSA può attivare la **procedura di controversia**, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il **RIESAME DELLA DOCUMENTAZIONE** relativa alla **analisi, prova, diagnosi iniziale da parte dell'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS)**, allegando all'istanza la ricevuta del pagamento per le prestazioni richieste

L'ISS si esprime entro 30 gg dal ricevimento della documentazione, trasmettendo l'esito della valutazione documentale alle parti interessate, all'Autorità competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi

D.Lgs 27/21

CONTROVERSIA (art. 8 commi 2,3)

Qualora anche la fase di controversia documentale si concluda con **ESITO SFAVOREVOLE**



CONTROVERSIA ANALITICA



L'OSA entro il termine perentorio di **trenta giorni** dal ricevimento dell'esito della valutazione della documentazione, può **CHIEDERE ALLO STESSO ISS, utilizzando l'eventuale apposita aliquota del campione, LA RIPETIZIONE DELL'ANALISI**, anche avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi.

L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche avvalendosi, laddove lo ritenga opportuno, di un altro laboratorio ufficiale, dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha condotto la prima analisi prova o diagnosi.

D.Lgs 27/21

CONTROVERSIA (art. 8 comma 4)

NOTIFICA ESITO RIPETIZIONE
DELL'ANALISI



Entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza, l'ISS notifica all'OSA gli **ESITI DELLA RIPETIZIONE DELL'ANALISI PROVA O DIAGNOSI EFFETTUATA IN SEDE DI CONTROVERSIA** con le modalità stabilite agli articoli 137 e seguenti del c.p.c.. Gli esiti devono essere comunicati anche all'AC che ha disposto il campionamento per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale che ha eseguito la prima analisi, prova o diagnosi.

D.Lgs 27/21

CONTROVERSIA (art. 8 comma 5)

GARANZIE DIFENSIVE



Nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, le procedure di controversia contenute nel presente articolo sostituiscono:


- a) quelle stabilite dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la revisione d'analisi;
- b) quelle stabilite dall'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.




**CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 223 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 271 DEL 1989
IN BASE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 71/2021 che abroga la
letta b) del comma 5**

D.Lgs 27/21

ALLEGATO I D.LGS 27/21 Modalità tecniche per l'effettuazione del campione – Punto 2



una aliquota a disposizione dell'operatore per consentirgli l'effettuazione di un esame "di parte" a sue spese presso un laboratorio accreditato, di sua fiducia (controperizia ai sensi dell'art. 7 del decreto);



una aliquota per consentire, in caso di controversia ai sensi dell'art. 8 del decreto, l'esecuzione a spese dell'operatore di altre analisi, prove o diagnosi da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli
Alimenti e la Nutrizione
Direzione Generale della Sanità Animale e
dei Farmaci Veterinari

Allegati: 4

Agli Assessorati alla sanità delle regioni e
Province autonome

All'Assessorato Agricoltura Provincia
Autonoma di Bolzano

Al Coordinamento interregionale area
prevenzione e sanità pubblica
coordinamentointerregionaleprevenzione@regi
one.veneto.it

All'Istituto Superiore di Sanità
Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità
pubblica veterinaria
Pec: protocollo.centrale@pec.iss.it

Agli ARPA

Agli Uffici delle Direzioni generali DGISAN e
DGSFAF

Agli Uffici periferici UVAC e PCF

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Al Comando dei Carabinieri per la Tutela della
Salute (NAS)

E, per conoscenza
Al Segretario Generale del Ministero della
Salute

Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità
Alimentare e delle Foreste

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari

Oggetto: Controperizia e controversia - articoli 7 e 8 del d.lgs. 21 aprile 2021, n. 27, indicazioni applicative.

Con riferimento all'oggetto, le scriventi Direzioni generali, preso atto delle criticità inerenti l'applicazione della controperizia e della controversia rappresentate dalle Autorità Competenti (AC) regionali e locali, dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dalla rete dei laboratori ufficiali nonché dalle associazioni di categoria, forniscono di seguito indicazioni operative che sostituiscono integralmente quelle diramate con note protocollo n. 0019604-11/05/2021- DGISAN-MDS-P e n. 0002952-02/02/22-DGISAN-MDS-P.



Controperizia e Controversia – articoli 7 e 8 del d.lgs n. 27, INDICAZIONI APPLICATIVE

DGISAN

INDICAZIONI APPLICATIVE – aliquote da prelevare



1. una aliquota per l'analisi presso il PRIMO LABORATORIO UFFICIALE



2. una aliquota per l'OSA; in caso di attivazione della procedura di controperizia tale aliquota potrà essere analizzata da un laboratorio accreditato di fiducia dell'operatore



3. una aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall'AUTORITA' GIUDIZIARIA, da consegnare al primo laboratorio ufficiale



4. una aliquota, da consegnare al primo laboratorio ufficiale per l'analisi presso l'ISS, o altro laboratorio ufficiale individuato dall'ISS stesso, nell'ambito della procedura di controversia analitica, con convocazione della parte




5. una aliquota per l'operatore PRODUTTORE (inteso come fabbricante, allevatore o come operatore che appone il proprio marchio, nome o segno distintivo) qualora si tratti di campionamento su alimenti preimballati (da intendersi preconfezionati) per il consumatore finale oppure di campionamento nell'ambito del Piano nazionale residui (PNR), da consegnare al primo laboratorio ufficiale



6. una aliquota ulteriore nel caso in cui il laboratorio ufficiale sia in grado di effettuare una prova di screening con metodo accreditato ma non disponga del metodo di conferma, oppure non disponga di tutte le prove accreditate richieste al fine di garantire il completamento dell'analisi richiesta (ALIQUTA SUBAPPALTO)

DGISAN

INDICAZIONI APPLICATIVE – aliquote da prelevare



ALIQUOTA UNICA

campionamento per analisi microbiologiche, per le quali non è assicurata la riproducibilità dell'esito analitico in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli animali o nelle merci


per la verifica di conformità ai criteri di sicurezza alimentare di cui al regolamento (CE) 2073/2005, il campionamento è effettuato in aliquota unica con convocazione delle parti ai sensi dell'art. 223, comma 1 del d.lgs. n. 271/89

per la verifica di conformità ai criteri di igiene di processo di cui al regolamento (CE) 2073/2005 e dei criteri di igiene di processo aggiuntivi previsti dall'Intesa, n. 212 del 10 novembre 2016 "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004" il campionamento è effettuato in aliquota unica senza convocazione delle parti

nel caso della ricerca di Salmonella spp. prevista nei controlli ufficiali del Piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali vigente (PNAA) il campionamento va eseguito in un unico campione finale (aliquota unica) con convocazione delle parti

DGISAN

INDICAZIONI APPLICATIVE – aliquote da prelevare



ALIQUOTA UNICA


campionamento in ambito chimico con convocazione delle parti ai sensi dell'art. 223, comma 1 del d.lgs. n. 271/89, per analisi su aliquota unica ed irripetibile nel caso in cui non è assicurata la **QUANTITA' SUFFICIENTE** per effettuare un campione rappresentativo.




DGISAN

INDICAZIONI APPLICATIVE – risultati delle analisi e valutazione da parte dell'AC

La valutazione del risultato delle analisi, prove, diagnosi e la comunicazione dell'esito analitico sfavorevole spetta a:




ACL competente per territorio, anche nel caso di prelievi effettuati dai Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS)



AC – UVAC (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) che ha disposto il campionamento successivamente eseguito dalla autorità competente per territorio (ACL)



AC-PCF (Posto di Controllo Frontaliero) che ha disposto ed eseguito il campionamento




NB

L'AC, se necessario al fine di esprimere il giudizio di conformità o non conformità sulle merci o gli animali oggetto del campionamento, chiede il supporto tecnico scientifico del laboratorio ufficiale che ha eseguito le analisi il quale fornisce riscontro, per iscritto, nel più breve tempo possibile.

DGISAN

INDICAZIONI APPLICATIVE – il procedimento di controperizia

L'esame documentale oggetto della controperizia di cui all'articolo 7, comma 5 del d.lgs. n.27/2021 si riferisce alle REGISTRAZIONI inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del RP. Al riguardo si precisa che, nello specifico, l'AC deve trasmettere:



registrazioni della temperatura di trasporto del campione e di quella del campione rilevata al momento della consegna al laboratorio ufficiale al fine della verifica del mantenimento della catena del freddo;



registrazioni inerenti le attività analitiche svolte dal laboratorio ufficiale che esegue l'analisi iniziale; tali registrazioni includono i fogli di lavoro e i dati grezzi inclusi i tracciati termografici delle apparecchiature termostatiche utilizzate per l'analisi, prova, diagnosi qualora rilevanti

DGISAN

INDICAZIONI APPLICATIVE – il procedimento di controperizia

Qualora in sede di esame della controperizia, emergano evidenze oggettive ovvero dichiarazioni dell'esperto di parte qualificato tali da mettere in dubbio la valutazione dell'esito sfavorevole delle analisi/prove/diagnosi, l'AC deve riesaminare l'intero procedimento amministrativo che ha condotto alla valutazione dell'esito analitico sfavorevole e laddove riconosca la fondatezza, in tutto o in parte, delle istanze/motivazioni dell'operatore, la ASL, l'UVAC o il PCF sono tenuti a procedere, in autotutela, all'ANNULLAMENTO d'ufficio della valutazione ai sensi all'articolo 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i..

L'annullamento coinvolge tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi conseguenti.

DGISAN

INDICAZIONI APPLICATIVE – il procedimento di controperizia

Laddove, invece la ASL, l'UVAC o il PCF non accolgano in tutto o in parte le istanze/motivazioni presentate dall'operatore nell'ambito della controperizia, comunicano **l'esito sfavorevole** della valutazione della stessa, motivandola adeguatamente nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della L. n.241/1990, all'operatore e contestualmente anche al laboratorio che ha effettuato l'analisi, prova o diagnosi iniziale e all'ISS

DGISAN

INDICAZIONI APPLICATIVE – la controversia documentale e la controversia analitica

Nel caso in cui la controperizia documentale non metta in evidenza problematiche connesse al campionamento e/o all'analisi/prova/diagnosi ufficiale iniziale ma, ove effettuata, l'analisi sull'aliquota del campione a disposizione dell'operatore dia un esito diverso da quello comunicato dall'AC,
l'AC deve comunicare all'operatore che non può accedere direttamente alla controversia analitica se prima non presenta istanza di controversia documentale.

DGISAN

INDICAZIONI APPLICATIVE – la controversia documentale e la controversia analitica

L'operatore, ricevuto l'esito della controversia documentale, qualora non si ritenga soddisfatto, può fare istanza di controversia analitica

Il laboratorio ufficiale che ha in custodia l'aliquota per la controversia analitica, provvede all'invio della stessa all'ISS (ovvero al laboratorio ufficiale, diverso da quello che ha condotto la prima analisi/prova/diagnosi, individuato dallo stesso ISS), con spese a carico dell'ISS, nel più breve tempo possibile



120 gg previsti dall'allegato 1 sez. 1, punto 2, del d.lgs. n.27/2021 per la conservazione del campione dedicato alla controversia presso il laboratorio ufficiale che ha eseguito l'analisi di prima istanza decorrono dall'istanza di controversia documentale avanzata dall'operatore.

DGISAN

INDICAZIONI APPLICATIVE – la controversia documentale e la controversia analitica

Nel caso in cui gli esiti della ripetizione dell'analisi/prova/diagnosi effettuata in sede di controversia e trasmessi alle parti interessate (AC che ha disposto il campionamento, operatore e laboratorio ufficiale che ha eseguito l'analisi iniziale) siano favorevoli all'operatore, l'AC deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità e darne tempestiva e formale comunicazione all'operatore.

nel caso in cui una non conformità che costituisce illecito amministrativo sia stata già contestata all'operatore, l'AC, nella sua veste di agente accertatore, provvede ad informare l'Autorità preposta all'ordinanza ingiunzione sanzionatoria, proponendo l'ANNULLAMENTO in autotutela dell'atto di contestazione dell'illecito stesso.

CASI

COLTELLI PER TAVOLA E BISTECCA



RICHIESTA DI CONTROPERIZIA

A seguito di comunicazione di esito sfavorevole per i parametri:

- Migrazione Globale
oggetto 2 e 3;
- Migrazione Specifica Cromo
oggetto 1,2,3,5,6;
- Migrazione Specifica Manganese
oggetto 2, 3, 6.

COLTELLI PER TAVOLA E BISTECCA



CASI

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA:

- All. 1 – Foglio di lavoro e verbale;
- All. 2 – Migrazione globale 13 giugno 2023;
- All. 3 – Migrazione globale 19 giugno per conferma 13 giugno;
- All. 4 – Migrazione Specifica ICP MS;
- All. 5 – Conferma AA1 (Ni) dati ICP MS;
- All. 6 – Conferma AA2 (Cr) dati ICP MS;
- All. 7 – Conferma AA3 (Mn) dati ICP MS;
- All. 8 – Bilancia 685 TC 28 Feb. 2023 N69447;
- All. 9 – Bilancia 685 TC All. Taratura 28 Feb. 2023;
- All.10 – CAT Termometrica cert. Taratura 16_103 CRT;
- All.11 – CAT Termometrica cert. Taratura 982CRP_102 CRT;
- All.12 – Stufa 359 TC MD LAB 128 rev.3 05 giu.2023 N4242 105°C;
- All.13 – Termometro 505 TB_840 TB MD LAB 38 rev.3 24 ott. 2022 N.3836 70°C.

CASI

OLIO DI FRITTURA



**RICHIESTA DI
CONTROPERIZIA**

A seguito di comunicazione
di esito sfavorevole per il
parametro:

- Composti polari.

CASI

OLIO DI FRITTURA



DOCUMENTAZIONE TRASMESSA:

- All. 1 Foglio di lavoro e 3 fogli di calcolo relativi alle tre repliche eseguite sul campione;
- All. 2 Rapporto di Prova n. 22LA12558 del 21/12/2022 pdf;
- All. 3 Rapporto di Prova n. 22LA12558 del 21/12/2022 p7m;
- All. 4 Rapporto di Prova n.23LA00624 del 20/01/2023 sostitutivo del Rapporto di Prova n.22LA12558 del 21/12/2022 per inserimento incertezza di misura - pdf;
- All. 5 Rapporto di Prova n.23LA00624 del 20/01/2023 sostitutivo del Rapporto di Prova n.22LA12558 del 21/12/2022 per inserimento incertezza di misura – p7m;
- All. 6 Conferma metrologica bilancia;
- All. 7 Comunicazione risultati analitici da parte di Arpa Umbria prot. n.22041 del 22/12/2022;
- All. 8 Foglio di calcolo 21 febbraio 2022 del campione n. 22LA01168 per verifica ripetibilità;
- All. 9 Foglio di calcolo 18 febbraio 2022 del campione n. 22LA01168 per verifica ripetibilità;
- All. 10 Lettera Az. Usl 1 comunicazione risultati analitici alla ditta;
- All. 11 Rapporti di taratura stufa;
- All. 12 Rapporto di taratura bilancia;
- All. 13 Ultimo esito Proficiency Test;
- All. 14 Verbale Az. Usl 1- Trasimeno n. 58/TS/2022 del 01/12/2022.